
DELIBERAZIONE DEL COMITATO

Deliberazione n. 87

Seduta del 28 novembre 2017

Oggetto: Integrazioni alla delibera n. 76 adottata dal Comitato dell'Ente nella seduta del 27 ottobre 2017 concernente "prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI rientranti nel patrimonio mobiliare dell'ESACRI necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione CRI da trasferire in proprietà alla medesima, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i.

Il Comitato è stato convocato alle ore 11,00 presso la Sala del Consiglio sita nella sede dell'Ente in Via Toscana, 12 - Roma.

Sono presenti

		PRESENTE	ASSENTE
FRANCESCO ROCCA	PRESIDENTE	SI	-
GIULIA CLARIZIO	MEMBRO	SI	-
FAUSTINO BELOMETTI	MEMBRO	SI	-
ROSARIO MARIA GIANLUCA VALASTRO	MEMBRO	-	SI
ADRIANO DE NARDIS	MEMBRO	-	SI
PAOLO LEVATO	MEMBRO	SI	-
FRANCESCO RADICETTI	MEMBRO	-	SI

Alla seduta partecipa il segretario verbalizzante Dr. Stefano Ripanucci

Il Presidente

Constatata la legalità dell'adunanza, apre la discussione dell'argomento in oggetto;

Il Comitato

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)*" a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO il decreto del Ministero della Salute adottato di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e della Difesa del 16 aprile 2016 recante "*La riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana*", con particolare riguardo all'articolo 6;

VISTO l'art. 2 comma 3 del citato decreto legislativo n. 178/2012 che individua gli organi dell'Ente di seguito indicati:

1. Comitato presieduto dal Presidente dell'Ente Strumentale nonché Presidente Nazionale dell'Associazione;
2. Collegio dei Revisori;
3. Amministratore;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2015 di nomina dell'Amministratore dell'Ente e del Collegio dei Revisori dell'Ente dall'1/1/2016 al 31/12/2017;

TENUTO CONTO che ai sensi della citata normativa di cui al D.lgs. n. 178/2012, l'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) è riordinata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 *“Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa”* e sue modifiche e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di *“Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana”* (Ente o ESACRI). L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha natura di ente pubblico non economico non associativo; l'Ente, svolge le funzioni sue proprie attribuite dal Decreto di Riordino e concorre temporaneamente a promuovere il pieno sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito Associazione) di cui all'art. 1 del citato Decreto;

RITENUTO che l'Ente ha la qualifica di *“amministrazione pubblica”* ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e – ai sensi dell'art. 11-quinquies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e s.m.i. il quale prevede che: *“Sino al 31 dicembre 2016 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge.”*;

VISTA la prima circolare recante *“Indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi del D. Lgs. 178/2012 e s.m.i.”*, a firma del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana (prot. 97800/15 del 31 dicembre 2015);

CONSIDERATO il parere reso dal Ministero della Salute (prot. n. 2342 del 05/04/2016) che individua la competenza nel Comitato dell'Ente alla valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Ente strumentale alla CRI;

VISTO lo Statuto dell'Ente strumentale alla CRI adottato con il decreto del Ministro della Salute dell'1 giugno 2016 recante *“Adozione dello Statuto dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 2010 convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21”*;

VISTO l'art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 178/2012 e s.m.i. il quale prevede che l'Ente strumentale svolge le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI di cui al decreto stesso;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2012 prevede che: *“1. Il Commissario e successivamente il Presidente Nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere*

conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente:

a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI, nonché elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;

b) identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria;

c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione;

d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'utente, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;

e) compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;

g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4”;

VISTO il decreto legge n.148 del 16 ottobre 2017 in fase di conversione recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, il quale nel modificare gli artt. 4 e 8 del citato decreto di riordino di cui al D.lgs. n. 178/2012, ha introdotto successivamente all’articolo 4, comma 1 del medesimo decreto n. 178 il seguente comma 1-bis “l’ Ente individua con proprio provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all’Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producendo gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all’Associazione nonché per l’assunzione in consistenza da parte di quest’ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all’Associazione”, e all’articolo 8, comma 2 del medesimo decreto di riordino, il primo periodo è’ sostituito dal seguente: «..... Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell’Associazione sono trasferiti alla stessa.»;

VISTO il parere reso dall' Agenzia delle Entrate di riscontro all'interpello 954-828/2017 con cui la medesima Agenzia ha ritenuto che: *“la norma introdotta dal citato d.l. n. 148 del 2017 (art. 16, comma 1, lett. b), in vigore dal 16 ottobre 2017, ha superato l'incertezza rappresentata nel presente interpello, disponendo che i trasferimenti oggetto del quesito (tra cui i beni mobili inclusi i veicoli e gli automezzi CRI), sono esenti da ogni imposta o tributo applicabile all'atto di trasferimento”*;

VISTO l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 178/2012 e s.m.i. che prevede: *“a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'art. 4, comma 1 lett. h)”*;

CONSIDERATO che, con riferimento al patrimonio mobiliare, il Presidente Nazionale con la *“Prima Circolare”* (nota prot. n. 97800/15) fornendo le prime indicazioni operative per l'avvio dell'Ente strumentale, tra cui quelle in materia patrimoniale, ha confermato che: *“Con riferimento al patrimonio mobiliare, esistente al 31 dicembre 2015 il citato articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. prevede che a far data dal 1° gennaio 2016 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), cioè i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4 del D.Lgs. n. 178, per i quali il trasferimento all'Associazione avviene a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato d.lgs., n. 178/2012.”*;

CONSIDERATO che, in merito ai beni mobili CRI, lo statuto dell'Ente strumentale alla CRI, adottato con Decreto Interministeriale del 1 giugno 2016, prevede all'art. 31: al comma 2 *“L'Ente, a decorrere dal 1 gennaio 2016, provvede al trasferimento in proprietà all'Associazione dei beni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) e h), del Decreto di riordino secondo le modalità stabilite dallo stesso e dal presente Statuto.”*;

RILEVATO che i veicoli oggetto del trasferimento sono qualificabili come beni mobili e quindi sottoposti alla disciplina sopra richiamata e che si tratta di beni mobili gestiti centralmente ed unitariamente dal Comitato Centrale, di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI, tranne quelli acquistati a partire dal 1° gennaio 2014 dai Comitati CRI che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1-bis del D.Lgs.vo 178/2012 e s.m.i.;

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2014 tutti i veicoli acquistati dai Comitati CRI che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 1-bis del D.Lgs.vo 178/2012 e s.m.i., con propria partita IVA e risorse proprie, risultano di proprietà dei singoli Comitati acquirenti;

CONSIDERATO che tutti i veicoli di proprietà o in uso della CRI sono stati registrati nel Registro Automobilistico CRI, gestito centralmente ed unitariamente dal Comitato Centrale ai sensi dell'art 138 (*“Veicoli e conducenti delle Forze armate”*) comma 11 del *“Nuovo codice della strada”* D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., che recita: *“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano”*;

PREMESSO che l'Ente, ai sensi del decreto di riordino, è subentrato all'Associazione Italiana della Croce Rossa nella proprietà dei beni mobili, tra cui i veicoli oggetto del trasferimento all'Associazione della Croce Rossa Italiana e precisamente:

1. Tutti i veicoli CRI iscritti nel Registro Automobilistico CRI impiegati per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo Militare volontario e al Corpo delle Infermiere volontarie;
2. Tutti i veicoli CRI iscritti nel Registro Automobilistico CRI acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4 (art. 4 comma 1 lettera h D.lgs. n. 178/2012 s.m.i.) e quelli necessari all'erogazione dei servizi in convenzione (art. 3, comma 4 D.lgs. n. 178/2012 s.m.i.) fino al 31.12.13, esclusi quelli necessari all'Ente strumentale alla CRI per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 31 comma 3 dello Statuto dell'Ente strumentale alla CRI;
3. Tutti i veicoli CRI iscritti nel Registro Automobilistico CRI acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4 (art. 4 comma 1 lettera h D.lgs. n. 178/2012 s.m.i.) e quelli necessari all'erogazione dei servizi in convenzione (art. 3, comma 4 D.lgs. n. 178/2012 s.m.i.) dal Comitato Centrale CRI, dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano dal 01.01.14, esclusi quelli necessari all'Ente strumentale alla CRI per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 31 comma 3 dello Statuto dell'Ente strumentale alla CRI.

VISTA la Delibera del Comitato dell'Ente n. 63 del 9 settembre 2016 con cui è stata approvata la consistenza totale dei veicoli CRI e, in attesa dell'emanazione del suindicato decreto ministeriale, la medesima delibera n. 63, agli ultimi due punti, ha ribadito, *“di prendere atto che per tutti i mezzi ... in uso all'Associazione nonché ai Comitati Territoriali, in data 30.6.2016 sono state emesse le polizze relative alla Flotta R.C.A: parco veicoli, dalla Generali Italia Assicurazioni SPA intestate a nome dell'Associazione CRI e dei Comitati Territoriali che rispondono direttamente a tutti gli effetti di legge dell'utilizzo. L'Associazione nazionale e i Comitati Territoriali saranno responsabili delle future coperture assicurative e delle revisioni di legge, nelle more dell'effettivo trasferimento in proprietà.... Di prendere atto che alla data del 1.9.2016 la gestione e le competenze dell'Ufficio Centrale di Motorizzazione dell'Ente sono state trasferite alla Associazione come da verbale passaggio di consegna che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale”*;

VISTO, in attuazione della suindicata Delibera n. 63/2016, il Verbale dell'1.9.2016 tra il Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio e l'Associazione Nazionale CRI di passaggio della gestione dell'Ufficio Motorizzazione Centrale dell'ESA CRI all'Associazione nazionale della Croce Rossa Italiana con decorrenza 1.9.2016, con la relativa documentazione e materiale trasferiti a seguito delle procedure e delle operazioni di inventario elencati nel predetto Verbale;

VISTA la successiva delibera del Comitato del medesimo Ente n. 40 del 14 giugno 2017 avente come oggetto *“Indirizzo per il comodato degli automezzi dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana”*, attuata dal Dipartimento P.A.T. con le direttive impartite con la nota prot. n. 0028183 del 21/09/2017 condivisa con l'Associazione CRI con la quale, tra l'altro si fornivano alcune indicazioni e chiarimenti in merito ai mezzi e ai veicoli CRI utili allo svolgimento delle attività istituzionali che erano stati oggetto di comodato d'uso o, comunque, usati in concessione temporanea d'uso da parte dei Comitati territoriali APS;

VISTE le note nn. Prot 31782 del 20/10/2017, n. prot. 31848 del 20/10/2017 e prot.n. 31902 del 20/10/2017 con cui il medesimo Dipartimento P.A.T. ha avviato la procedura ai fini di una prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI rientranti nel patrimonio mobiliare dell'ESACRI da trasferire in proprietà all'Associazione CRI in quanto utilizzati per il perseguimento dei fini statutarie e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico della medesima Associazione CRI, in attuazione della suindicata disciplina legislativa;

VISTA la nota di riscontro dell'Associazione CRI a firma del Presidente della stessa prot. n.27877/U del 27/10/2017, con allegato l'elenco dei mezzi immatricolati CRI sino al 31 dicembre 2015, nonché gli automezzi acquistati dai Comitati privatizzati dall'1 gennaio 2014 ex art. 1bis, comma 1 del d.lgs. n. 178/2012 ed immatricolati CRI sino al 31 dicembre 2015;

PRESO ATTO di quanto rappresentato nella predetta nota dal Presidente dell'Associazione in merito ai veicoli immatricolati CRI in dotazione all'Associazione e ai Comitati territoriali CRI;

VISTA la delibera n. 76 adottata dal Comitato dell'Ente nella seduta del 27 ottobre 2017 concernente *“prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI rientranti nel patrimonio mobiliare dell'ESACRI necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione CRI da trasferire in proprietà alla medesima, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i.”*;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dal decreto legge 24 giugno 2014, 920, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 concernente la nuova disciplina relativa al Codice della Strada, con particolare riguardo all'articolo 176;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui alla suindicata disciplina legislativa, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, con particolare riguardo all'articolo 373;

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 378 in data 18 settembre 2014 concernente *“Art. 373, comma 2, lettera c), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni e Circolare n. 3973 del 5 agosto 1997 del Ministero dei Lavori pubblici. Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari”*;

VISTA la vigente Convenzione tra la Croce Rossa italiana e la Società Autostrade SPA e concernente, tra l'altro, l'esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli e gli automezzi della Croce Rossa Italiana applicabile nei casi in cui il medesimo veicolo:

- a) è immatricolato a nome della Croce Rossa Italiana;
- b) è adibito al soccorso (con i relativi equipaggiamenti ed attrezzature a bordo);
- c) è impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio di soccorso;
- d) è munito del relativo contrassegno previsto da decreto del Ministro dei lavori pubblici del 15/4/94s;

RITENUTO che la citata Convenzione rientra nell'ambito dei rapporti attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo del 28/9/2012, n. 178;

RITENUTO, che l'Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana debba, in attuazione della suindicata disciplina legislativa di riforma di cui al d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. e a seguito di quanto previsto dalla citata delibera n. 76/2017 del Comitato dell'ESACRI, subentrare nella predetta Convenzione;

VISTI il Rendiconto Generale Consolidato della Croce Rossa Italiana –anno 2013 – approvato con Ordinanza del Presidente della CRI n. 0139-14 del 24 aprile 2014 con il preventivo parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 09/2014 del 23 aprile 2014;

VISTE le note n. prot. 0003724-P del 28/07/2014 e n. 43484 del 15/05/2014 rispettivamente dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze di approvazione dei citati Rendiconto Generale Consolidato della Croce Rossa Italiana – anno 2013;

CONSIDERATO che relativamente allo Stato patrimoniale riguardante il citato Rendiconto generale consolidato della CRI - anno 2013 – si rileva, con riferimento ai veicoli e gli automezzi CRI rientrati nel patrimonio mobiliare della CRI alla data del 31/12/2013, una consistenza totale di € 252.830.470,56 suddivisa per singoli Comitati;

CONSIDERATO che la predetta consistenza, a seguito delle variazioni effettuate negli anni 2014/2015/2016 e degli ammortamenti effettuati nello stesso periodo, nello Stato patrimoniale relativo

al Rendiconto Generale del Comitato Centrale CRI e Consolidato della CRI - anno 2016 è pari ora ad € 23.535.353,81;

VISTO i veicoli e gli automezzi con targa CRI ed i relativi importi risultanti dai suindicati Rendiconti generali consolidati della Croce Rossa Italiana – anni 2013 e 2016 dati acquisiti anche in parte dalla piattaforma SICON, relativi alla prima ricognizione dell’inventario dei veicoli CRI di proprietà dei Comitati Provinciali e Locali della CRI alla data del 31 dicembre e dei Comitati regionali e del Comitato Centrale della CRI alla data del 31/12/2015;

IN OTTEMPERANZA al decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 il quale all’articolo 16 ha introdotto una modifica ed un’integrazione al medesimo decreto legislativo n. 178/2012, laddove successivamente all’articolo 4, comma 1 del medesimo ha inserito il seguente comma 1-bis *“l’Ente individua con proprio provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all’Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producendo gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all’Associazione nonché per l’assunzione in consistenza da parte di quest’ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all’Associazione”*; e, all’articolo 8, comma 2 del medesimo decreto di riordino, il primo periodo è sostituito dal seguente *«..... Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell’Associazione sono trasferiti alla stessa.»*;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare la suindicata Delibera n. 76 adottata dal Comitato dell’Ente nella seduta del 27 ottobre 2017, prevedendo la successione dell’Associazione della Croce Rossa Italiana nella citata e vigente Convenzione sottoscritta dalla Croce Rossa italiana e la Società Autostrade SPA e concernente, tra l’altro, l’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli e gli automezzi della Croce Rossa Italiana;

VISTO il promemoria, trasmesso con la nota protocollo n. 37369 del 28.11.2017, dal Capo Dipartimento Patrimonio Anticorruzione e Trasparenza, Dr. Nicola Niglio, congiuntamente allo schema della presente proposta di delibera;

Con favorevoli voti unanimi

DELIBERA

1. che la delibera adottata dal Comitato dell’Ente nella seduta del 27 ottobre 2017 concernente “prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI rientranti nel patrimonio mobiliare dell’ESACRI necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell’Associazione CRI da trasferire in proprietà alla medesima, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i.”, è integrata dai successivi periodi 2. e 3. della presente delibera.


2. L’Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana subentra nella vigente Convenzione stipulata con la Società Autostrade SPA, in materia di esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale dei veicoli e dei automezzi CRI, in attuazione dell’articolo 373 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 920, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Relativamente allo Stato patrimoniale riguardante il Rendiconto generale del Comitato Centrale e Consolidato della CRI - anno 2013 – la consistenza totale dei veicoli e degli automezzi CRI rientrati nel patrimonio mobiliare della CRI alla data del 31/12/2013, è di € 252.830.470,56 suddivisa tra Comitato Centrale, Strutture Decentrate Regionali e Comitati Provinciali e Locali. La predetta

consistenza, a seguito delle variazioni effettuate negli anni 2014/2015/2016 e degli ammortamenti effettuati nello stesso periodo, nello Stato patrimoniale relativo al Rendiconto Generale del Comitato Centrale CRI e Consolidato della CRI - anno 2016 è pari ad € 48.448.928,47.

4. La presente Delibera è trasmessa all'Associazione della Croce Rossa Italiana. Il Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza - Servizio Patrimonio e Procurement - procede a tutti gli adempimenti amministrativi di propria competenza ai fini dell'attuazione della presente Delibera.

Il Presidente
Avv. Francesco Rocca



Il Segretario verbalizzante
Dr. Stefano Ripanucci



Parere di regolarità Tecnica:
Il Capo Dipartimento P.A.T.
Dr. Nicola Niglio



Parere di regolarità contabile:
Il Capo Dipartimento E.F.R.T.
Dr. Claudio Malavasi

